

## **DELIBERA N. 333/13/CONS**

### **RIUNIONE DEI PROCEDIMENTI DI CUI ALLE DELIBERE NN. 349/12/CONS E 12/13/CONS E AVVIO DEL PROCEDIMENTO “REALIZZAZIONE DI UN MODELLO DI COSTO PER LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI DEI SERVIZI D’INTERCONNESSIONE SU RETE FISSA PER GLI ANNI 2013-2015”**

#### **L’AUTORITÀ**

NELLA sua riunione del Consiglio dell’8 maggio 2013;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 – supplemento ordinario n. 136;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n. 177 – supplemento ordinario n. 154;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2012, n. 138;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante “Regolamento concernente l’accesso ai documenti”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante “Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante “Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante “Disciplina dei tempi dei procedimenti”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208, e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215, così come modificato dal decreto legislativo 28

maggio 2012, n. 70, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 maggio 2012, n. 126 (il “Codice”);

VISTE le direttive n. 2002/19/CE (“direttiva accesso”), 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), 2002/21/CE (“direttiva quadro”), 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”) pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 108/7 del 24 aprile 2002, così come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 337/11 del 18 dicembre 2009;

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee C 165/6 dell’11 luglio 2002 (le “Linee direttrici”);

VISTI il Regolamento (CE) n. 717/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2007 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 171/32 del 29 giugno 2007 ed il Regolamento (CE) n. 544/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 167/12 del 29 giugno 2009 che modificano la direttiva n. 2002/21/CE (“la direttiva quadro”);

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell’11 febbraio 2003 (Raccomandazione 2003/311/EC) relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114/45 dell’8 maggio 2003 (la “precedente Raccomandazione sui mercati rilevanti”);

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 (Raccomandazione 2007/879/CE) relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la “Raccomandazione sui mercati rilevanti”);

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 15 ottobre 2008 (Raccomandazione 2008/850/CE) relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 301/23 del 12 novembre 2008;

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 7 maggio 2009 (Raccomandazione 2009/396/CE) sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione

su reti fisse e mobili nella UE, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 124/67 del 20 maggio 2009 (la "Raccomandazione");

VISTA la delibera n. 179/10/CONS del 28 aprile 2010, recante "Mercati dei servizi di raccolta e terminazione nella rete telefonica pubblica fissa (Mercati nn. 2 e 3 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2007/879/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 maggio 2010, n. 123 – Supplemento Ordinario n. 113;

VISTA la delibera n. 180/10/CONS del 28 aprile 2010, recante "Mercato dei servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (Mercato n. 10 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi dei mercati, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti ed individuazione degli eventuali obblighi regolamentari", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 maggio 2010, n. 123 – Supplemento Ordinario n. 113;

VISTA la delibera n. 229/11/CONS del 28 aprile 2011, recante "Definizione dei prezzi per l'anno 2011 dei servizi di raccolta e transito distrettuale offerti da Telecom Italia e del servizio di terminazione su rete fissa offerto da tutti gli operatori notificati", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 maggio 2011, n. 113;

VISTA la delibera n. 128/11/CIR del 3 novembre 2011, recante "Disposizioni regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità il 14 dicembre 2011;

VISTA la delibera n. 349/12/CONS del 2 agosto 2012, recante "Consultazione pubblica relativa alla realizzazione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione in modalità IP su rete fissa", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 agosto 2012, n. 190;

VISTA la delibera n. 92/12/CIR del 4 settembre 2012, recante "Approvazione dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l'anno 2012 relativa ai servizi di raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa e disposizioni sulle condizioni economiche della portabilità del numero su rete fissa", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità il 21 settembre 2012;

VISTA la delibera n. 12/13/CONS del 10 gennaio 2013, recante "Avvio del procedimento "Modifica dell'art. 4, comma 4, della delibera n. 229/11/CONS in relazione ai servizi di interconnessione in modalità TDM offerti dagli operatori notificati per l'anno 2013"", pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° febbraio 2013, n. 27;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 932/2013 del 25 gennaio 2013 che, in accoglimento del ricorso n. 7030 del 2012 proposto da Fastweb S.p.A., ha annullato la

delibera n. 229/11/CONS limitatamente, per quanto qui d'interesse, all'articolo 4, comma 4, nella parte in cui recita “*A partire dal 1° gennaio 2013 Telecom Italia e gli altri operatori notificati offrono interconnessione solo a commutazione di pacchetto e, in ogni caso, le tariffe di interconnessione regolate dall’Autorità riguarderanno soltanto i servizi offerti in tecnologia a commutazione di pacchetto (interconnessione IP)*”;

VISTA la delibera n. 187/13/CONS del 28 febbraio 2013, recante “Definizione dei prezzi per l’anno 2012 dei servizi di terminazione su rete fissa offerti in modalità TDM dagli operatori alternativi notificati”, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 marzo 2013, n. 71;

CONSIDERATO che con la delibera n. 349/12/CONS l’Autorità ha avviato una consultazione pubblica per la realizzazione di un modello di costo inteso alla determinazione dei prezzi dei servizi d’interconnessione in modalità IP su rete fissa;

CONSIDERATO che con la delibera n. 12/13/CONS ha avviato il procedimento istruttorio inteso alla regolamentazione dei servizi di interconnessione in modalità TDM anche per l'anno 2013;

CONSIDERATO che in data 7 gennaio 2013 l’Autorità ha notificato alla Commissione europea lo schema di provvedimento relativo alla realizzazione di un modello di costo BU LRIC per la determinazione delle tariffe dei servizi d’interconnessione in modalità IP (Caso IT/2013/1415);

CONSIDERATO, in particolare, che l’Autorità nel suddetto schema di provvedimento ha proposto di calcolare, per gli anni 2013 e 2014, le tariffe dei servizi d’interconnessione come media ponderata tra le tariffe risultanti dal modello BU LRIC (“tariffe IP”) e le tariffe approvate con la delibera n. 92/12/CIR per il 2012 (“tariffe TDM”), al fine di tenere conto del processo di migrazione dalla tecnologia PSTN a quella IP;

VISTA la lettera C(2013) 753 *final* relativa al Caso IT/2013/1415, con la quale la Commissione europea ha espresso seri dubbi sulla modalità di determinazione delle tariffe di terminazione proposta dall’Autorità, dando così inizio alla cosiddetta Fase II;

CONSIDERATO, in particolare, che i seri dubbi della Commissione europea hanno riguardato l’utilizzo di una metodologia, per il calcolo delle tariffe di terminazione degli anni 2013 e 2014, non in linea con quanto previsto dalla Raccomandazione, in quanto le tariffe TDM includono la remunerazione dei costi comuni e congiunti ai servizi d’interconnessione;

VISTA l’*Opinion* del BEREC – BoR (13) 40 – recante “*Case IT/2013/1415, Call termination on individual public telephone networks provided at a fixed location (market 3) in Italy*” con la quale il BEREC ha condiviso i seri dubbi della Commissione europea;

CONSIDERATO che il BEREC ha suggerito all'Autorità di utilizzare ai fini del calcolo della media ponderata, per gli anni 2013 e 2014, tariffe TDM calcolate con una metodologia in linea con la Raccomandazione, ossia tariffe che non tengono conto dei costi comuni e congiunti relativi alla fornitura dei servizi d'interconnessione;

CONSIDERATO che la Commissione europea, nel corso della successiva interlocuzione con gli Uffici dell'Autorità e con i rappresentanti del BEREC, oltre ad aver condiviso l'invito espresso dal BEREC nell'*Opinion*, ha anche invitato l'Autorità ad individuare un'unica tariffa per i servizi di terminazione, che prescindendo dalla tecnologia sottostante la loro fornitura (TDM o IP) in ottemperanza al principio di neutralità tecnologica;

RITENUTO che il suddetto principio di neutralità tecnologica, seppure richiamato dalla Commissione in riferimento al solo servizio di terminazione, debba essere rispettato per tutti i servizi di interconnessione;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra esposto, l'Autorità, nella seduta del 16 aprile 2013, ha ritenuto opportuno procedere, presso la Commissione europea, al formale ritiro della proposta di cui al Caso IT/2013/1415 relativo alla realizzazione di un modello di costo BU LRIC per la determinazione delle tariffe dei servizi d'interconnessione in modalità IP, concludendo in questo modo la Fase II;

CONSIDERATO che l'Autorità ritiene opportuno dar seguito all'invito della Commissione di rimuovere i costi comuni e congiunti dal calcolo delle tariffe TDM;

CONSIDERATO che i procedimenti di cui alle delibere nn. 349/12/CONS e 12/13/CONS riguardano rispettivamente la definizione dei prezzi dei servizi di interconnessione in tecnologia IP e TDM;

CONSIDERATO che l'analisi delle problematiche oggetto delle istruttorie di cui sopra nell'ambito di un unico procedimento, oltre ad andare nella direzione auspicata dalla Commissione europea, assicurerebbe una maggiore coerenza della regolamentazione dei servizi di interconnessione;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di incardinare le istruttorie relative ai procedimenti di cui alle delibere nn. 349/12/CONS e 12/13/CONS nell'ambito di un unico procedimento, disponendo così la riunione dei procedimenti;

CONSIDERATI conseguentemente estinti i procedimenti di cui alle delibere nn. 349/12/CONS e 12/13/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Maurizio Dècina, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **(Riunione dei procedimenti avviati con le delibere nn. 349/12/CONS e 12/13/CONS)**

1. I procedimenti avviati con delibere in rubrica concernenti, rispettivamente, il modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi d'interconnessione in modalità IP su rete fissa, e la definizione delle tariffe per i servizi di interconnessione in modalità TDM offerti dagli operatori notificati per l'anno 2013, sono riuniti nel procedimento avviato con presente delibera.
2. Gli atti ed i documenti acquisiti nell'ambito dei procedimenti riuniti costituiscono parte integrante del procedimento che qui si avvia.

### **Articolo 2**

#### **(Avvio del procedimento)**

1. È avviato il procedimento istruttorio avente ad oggetto la definizione dei prezzi dei servizi d'interconnessione, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, offerti su rete fissa dagli operatori notificati per gli anni 2013-2015, come di seguito specificati:
  - a. servizi di terminazione offerti da tutti gli operatori notificati;
  - b. servizi di raccolta offerti da Telecom Italia;
  - c. servizi di transito offerti da Telecom Italia.
2. Il responsabile del procedimento è l'Ing. Luciano Landi, funzionario della Direzione Analisi dei Mercati, Concorrenza e Studi.
3. Fatte salve le sospensioni di cui al comma successivo, il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Autorità. I termini del procedimento possono essere prorogati dall'Autorità con deliberazione motivata.
4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:
  - a. per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;
  - b. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;

- c. per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, secondo quanto indicato dall'articolo 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 8 maggio 2013

IL COMMISSARIO RELATORE  
Maurizio Dècina

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Francesco Sclafani